

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Convenuto in un giudizio di responsabilità civile, chiamata del terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso: estensione automatica della domanda

Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la corresponsabilità dell'evento dannoso e, pertanto, in tal caso, essendo peraltro unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con la domanda principale e con la chiamata dei terzi, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione.

NDR: in senso conforme Cass. n. 5057/2010, Cass. n. 20610/2011 e Cass. n. 17688/2009.

**Tribunale di Roma, sentenza del 9.10.2018**

...omissis...

Con atto di citazione regolarmente notificato, X conveniva in giudizio Y per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità, ex artt. 2051 e/o 2041 c.c., in relazione al sinistro occorso il 7 dicembre 2010, allorché, mentre alla guida del motociclo *omissis*, perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo per la presenza di una buca molto estesa sulla sede stradale. L'attore chiedeva quindi che la convenuta venisse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'incidente originato dalla presenza di un pericolo occulto, addebitabile alla negligente manutenzione dell'ente proprietario della strada, complessivamente quantificati in Euro 35.786,42.

Roma Capitale si costituiva contestando nel merito la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto. La convenuta chiedeva inoltre di essere autorizzata a citare in giudizio l'A. SPA che, in virtù della convenzione inter partes *omissis*, era tenuta a garantirla e manlevarla da ogni pretesa di parte attrice.

A. SPA si costituiva contestando il fondamento, sia della domanda attrice, in ordine all'an debeatur e al quantum debeatur, sia della domanda di garanzia e/o manleva formulata nei suoi confronti dal Comune di Roma Capitale, chiedendo, per entrambe, l'integrale rigetto con ogni connessa pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Istruita con prova orale, produzioni documentali e CTU, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'udienza del 19 marzo 2018 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

La fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (Ord. n. 22684/2013). Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, bensì ad un elemento esterno. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombando comunque sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, e sul convenuto la prova del caso fortuito. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno deve, quindi, provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11), da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279). Qualora infatti l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012). Quando poi il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa cosa di per sé statica ed inerte, occorre svolgere di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattandosi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c., essi debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il pregiudizio subito è conseguenza causale della situazione dei luoghi (Cass. sent. n. 2660/2013).

Tanto premesso, ritiene questo giudice che, nella fattispecie concreta, la domanda proposta in giudizio debba essere accolta, in quanto, le risultanze istruttorie testimoniali e documentali (verbale dei Carabinieri, fotografie dei luoghi), le dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale - da ritenersi, alla luce degli altri riscontri probatori, concludenti e attendibili -, risultano tutte convergenti in ordine alla presenza dell'anomalia della res in custodia dell'ente comunale proprietario.

Il fatto storico descritto e la presenza di un nesso causale diretto fra la presenza della lunga buca sulla sede stradale e la caduta del X risultano infatti dimostrati *omissis*.

Assolto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice, per sottrarsi a responsabilità, spettava a Roma Capitale, quale custode della cosa, dimostrare l'esistenza del caso fortuito (vale a dire di un fattore riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, con il carattere dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità), consistente anche in un fatto colposo di un terzo o dello stesso danneggiato.

Roma Capitale non è stata però in grado di fornire tale prova. Conseguentemente, l'evento lesivo deve essere addebitato al mancato adempimento dell'obbligo di custodia posto a carico della convenuta, poiché non c'è dubbio che il pregiudizio non si sarebbe di certo prodotto con le modalità in cui si è verificato, ove la situazione di pericolo fosse stata tempestivamente segnalata o rimossa, trattandosi, oltre tutto, di un tratto di strada urbano a traffico veicolare intenso, circostanza che esige che le condizioni dell'asfalto garantiscano l'assenza di fonti di pericolo per gli utenti della strada.

Nonostante l'esecuzione delle opere di viabilità comunale da parte dell'A. SPA, e, come è lecito presumere, la sua stabile permanenza sul luogo per tutta la durata dell'opera, non risulta che alcun segnale di esecuzione lavori e di presenza del cantiere sia stato allestito dall'ente proprietario, al fine di informare gli utenti della strada della necessità di adattare la guida alla possibile criticità delle condizioni della circolazione in prossimità e lungo lo stesso.

Nel caso di specie, l'insidia costituita dalla estesa e profonda buca che ha determinato la perdita di equilibrio e la caduta del motociclista è indicativa della situazione di dissesto e di pericolo in cui versava il tratto stradale teatro del sinistro e vale a escludere qualsiasi compartecipazione colposa al verificarsi del fatto da parte dell'attore, attesa l'imprevedibilità e invisibilità dell'ostacolo (il che fonderebbe una responsabilità della convenuta anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.), data anche la mancanza di illuminazione artificiale del sottovia e l'ingresso dell'attore all'interno di quest'ultimo, immediatamente dopo avere effettuato una svolta.

In conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie, - e in assenza di prova (di cui la parte convenuta era onerata) di un comportamento di guida negligente del X - è dunque possibile affermare come l'incidente per cui è causa debba essere ricondotto al passaggio del mezzo condotto da quest'ultimo sul punto della strada in cui era situata la buca le cui dimensioni e caratteristiche (profonda e prolungata fessurazione del manto stradale), erano tali da rendere pericolosa la viabilità, soprattutto in relazione al passaggio di un ciclomotore, e alla possibilità che una delle ruote vi rimanesse intrappolata facendo sbandare il veicolo (il teste ha affermato di avere visto il mezzo inchiodare dentro la buca).

Quanto alla convenzione *omissis*, giova ricordare come, in tema di danni determinati dall'esistenza di cantieri e lavori stradali, è stato ripetutamente affermato che, se l'area del cantiere è completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore con conseguente divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore che ne è l'unico custode. Viceversa, nell'ipotesi in cui l'area sulla quale sono eseguiti i lavori venga ancora adibita al traffico, l'ente titolare della strada ne conserva la custodia, sia pure insieme all'appaltatore, per utilizzarla ai fini della circolazione. Né potrebbe eccepirsi che l'estensione del bene demaniale nel suo complesso escluda la possibilità della custodia da parte dell'ente. Qui infatti ciò che viene in rilievo è esclusivamente l'area adibita promiscuamente ai lavori e alla circolazione per cui essa è necessariamente di ridotte dimensioni. Ciò comporta che la responsabilità per danni subiti dall'utente a causa di lavori in corso su detta strada gravi su entrambi i soggetti (Cass. 15383/06; Cass. 12425/08), salvo poi l'azione di regresso dell'ente proprietario della strada nei confronti dell'appaltatore dei lavori a norma dei generali principi in tema di responsabilità solidale (art. 2055 c.c.). Occorre poi tenere conto della violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere, depositi e cantieri stradali (art. 21 c.d.s.), nonché di quelli assunti dall'appaltatore e/o concessionario in base a specifica convenzione. Independentemente dunque dal rapporto di concessione o d'appalto, se la strada continua ad essere aperta al pubblico transito di pedoni e veicoli, permanendo la custodia anche in capo all'ente proprietario, quest'ultimo risponde unitamente all'esecutore dei lavori degli eventuali danni a terzi (Cass. 20825/06).

Nel caso in esame, è pacifico come al momento del fatto via *omissis* fosse aperta al traffico e che la buca non fosse in alcun modo segnalata, e non è seriamente dubitabile che l'attore sia rovinato a terra proprio a causa dell'anomalia presente sul fondo stradale; tuttavia, se si considera che, proprio il tratto in questione, era ricompreso fra quelli affidati all'A. SPA per l'esecuzione degli interventi di viabilità comunale, è logico presumere che la buca, sul cui fondo si intravedeva un corrugato rosso di grosse dimensioni e una lastra di ferro (come affermato del teste e degli accertatori), sia ricollegabile all'esecuzione delle opere affidate alla stessa.

Alla luce di quanto sopra, va pertanto affermata la responsabilità di Roma Capitale ex art. 2051 c.c., per l'omessa vigilanza nei confronti del concessionario, e infine per l'omessa adozione delle misure idonee a garantire la sicurezza del traffico veicolare nel punto interessato dai lavori in corso su strada aperta al pubblico transito. *Omissis* Il pericolo non era poi manifestamente visibile, in quanto la mancanza di illuminazione nel sottopasso non rendeva percepibile *ictu oculi* il dissesto del manto stradale, presumibilmente neppure marcato da una significativa difformità di colore. Per altro verso l'utente della strada nutre un'ovvia aspettativa in ordine alla regolarità di un manto stradale non indicato come dissestato da un apposito segnale di pericolo (per tali rilievi si veda Cass. 22604/09).

I riscontri istruttori hanno fatto emergere che non vi era alcuna segnalazione che avvisasse gli utenti della presenza di anomalie del piano viabile e vi è la prova del nesso di causa ad effetto tra la riscontrata anomalia e il danno, in quanto l'attore senza quella buca sull'asfalto non sarebbe caduto e non si sarebbe procurato le lesioni lamentate.

Va altresì affermata la concorrente responsabilità dell'A. SPA, per non aver ripristinato il manto stradale secondo gli impegni assunti con la convenzione e per non avere segnalato il pericolo al fine di garantire l'incolumità pubblica e evitare qualsivoglia danno a persone o cose.

A tale riguardo, si rileva che, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la corresponsabilità dell'evento dannoso e, pertanto, in tal caso, essendo peraltro unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con la domanda principale e

con la chiamata dei terzi, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass. n. 5057/2010; v. anche Cass. n. 20610/2011; v. inoltre Cass. n. 17688/2009). Conseguentemente, sia l'ente proprietario, sia il terzo chiamato sono corresponsabili in misura egualitaria del danno subito dalla parte attrice e sono, pertanto, tenuti a risponderne solidalmente non sussistendo elementi che permettano di attribuire legittimamente una diversa incidenza eziologica, nel determinismo dell'episodio dannoso, all'azione omissiva del custode del demanio stradale comunale e dell'impresa esecutrice delle opere. La totale mancanza di allegazioni idonee a consentire la ripartizione, nei rapporti interni tra i due corresponsabili, dell'onere risarcitorio, attraverso la previa determinazione dello specifico apporto concausale di ciascuno di essi, rende inevitabile una pronuncia di condanna in solido al pagamento della somma dovuta in favore delle attrici, fatta salva l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. esperibile dal condebitore solidale che eventualmente provvederà a pagare l'intero debito.

Tanto premesso, deve passarsi all'esame del quantum debeatur.

Circa il danno non patrimoniale è stata disposta una specifica CTU medico-legale le cui risultanze sono pienamente condivisibili, in quanto sostenute da motivazioni congrue e coerenti, e in relazione alla quale nessuna parte ha mosso contestazioni idonee a confutarne l'esito.

Dalla CTU espletata è emerso che, a seguito dell'incidente del 7 dicembre 2010, il X veniva trasportato mediante autolettiga presso il pronto soccorso *omissis*.

Circa la determinazione della somma dovuta, questo giudice ritiene di applicare le tabelle sul danno biologico del Tribunale di Roma, aggiornate al 2017, non ignorando tuttavia che, con sentenza n. 12408/2011, la Suprema Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa comunque essere soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Ro., elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione), in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.

Del resto, non sussiste il diritto del danneggiato a pretendere la liquidazione del danno mediante l'applicazione di una tabella in uso a un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro (Cass. n. 1524/2010), e qualora il giudice si discosti dall'applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio, è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. n. 13130/2006).

Ciò premesso, sulla base di detta tabella, devono essere liquidati, ai valori attuali, i seguenti importi: *omissis*. A titolo di danno morale subito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico e spettante in ragione delle sofferenze e dei disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento", e che vanno apprezzati e valutati anche in relazione al trauma riportato da parte attrice, ai vari controlli medici e diagnostici eseguiti, all'ingessatura dell'arto, nonché al fatto di essere stata limitata nello svolgimento delle abituali attività quotidiane), si stima equo liquidare Euro 6.012,60 (pari al 20% del danno biologico, secondo il range di riferimento previsto dalla tabella del Tribunale di Roma in relazione ad un danno biologico del 12%). Detto aspetto del danno non patrimoniale - nella sua ampia accezione - va liquidato anche alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza SS.UU. n. 26972/08 e nella sentenza Cass. Sez. 3 n. 29191/08 (in particolare, in tale ultima sentenza, si afferma "l'autonomia ontologica del danno morale, il quale deve essere considerato dal giudice in relazione alla diversità del bene protetto rispetto al danno biologico, in quanto attinente alla sfera della dignità morale della persona, ex art. 2 Cost."). Più recentemente, la Corte di legittimità è tornata sull'argomento (sent. 18641/2011), affermando che il danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute deve essere collegato alla tutela della dignità umana intesa quale più profonda espressione dell'integrità morale e biologica della persona (desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 90), e deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, per la massima personalizzazione della quantificazione del danno.

Complessivamente, pertanto, è dovuta all'attore la somma di Euro 36.075,60 comprensiva della liquidazione del danno biologico (12%), dell'invalidità temporanea totale e parziale e del danno morale.

Deve, inoltre, essere riconosciuto il lucro cessante: trattandosi di un debito di valore, devono essere liquidati gli interessi compensativi spettanti in ragione del ritardo con il quale il danno è stato risarcito rispetto all'epoca del sinistro. Tale voce di danno viene liquidata equitativamente (Cass. sez. un. n. 1712/1995), utilizzando come base di calcolo il valore del danno-capitale al tempo del fatto illecito (ricavato in base all'indice medio Istat del costo della vita dell'anno 2010) e quindi rivalutato anno per anno; su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma; dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art.

1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali. Nessuna personalizzazione del danno biologico, sotto il profilo della cenestesi lavorativa, può essere riconosciuta al X non avendo quest'ultimo dimostrato che, nello svolgere le medesime attività cui attendeva prima dell'evento dannoso, è stato costretto a sopportare maggiori sforzi e a subire una più grave usura.

La CTU ha infatti precisato come la menomazione accertata avrebbe potuto incidere in maniera apprezzabile sulla cenestesi lavorativa solo se fosse stata dimostrata dal danneggiato una effettiva variazione di mansioni o di compiti nell'ambito della qualifica professionale di carabiniere, e qualora impegnato in missioni estere (cfr. pag. 7 dell'elaborato peritale). L'attore non ha fornito alcuna prova in tal senso, pertanto non può essere liquidata a tale titolo alcuna somma in suo favore.

Le spese di giudizio, ivi compresa la CTU, seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014.

pqm

Definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, e A. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corresponsabili dell'evento dannoso per cui è causa e li condanna, in solido fra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di Euro 36.075,60, oltre al lucro cessante, calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva, e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo; condanna altresì Y, in persona del Sindaco pro tempore e A. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere alla parte attrice le spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.800,00 per compensi ed Euro 250,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge; pone altresì a carico dei soccombenti le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, e dichiara pertanto questi ultimi tenuti a rifondere alla parte attrice quanto corrisposto al CTU a titolo di anticipazione.